

Se il portafoglio e/o le provvigioni vengono ridotti, la rivalsa va ricalcolata

La Corte di Cassazione fa giustizia di un diffuso e censurabile comportamento delle imprese assicuratrici

Di recente il Tribunale di Milano si è occupato di una controversia che riguardava, tra l'altro, la richiesta di un agente di vedersi ricalcolata la rivalsa, considerato che la compagnia mandante aveva proceduto, unilateralmente, alla disdetta di una parte non irrilevante del portafoglio e ridotto sensibilmente le aliquote provvigionali rispetto a quelle fruite dall'agente cessato (nella circostanza, l'agente rivendicava un minor introito di circa € 140.000).

Si tratta di pratiche di ordinaria malassicurazione, tanto diffuse che ormai nessuno non solo ci fa più caso, ma nemmeno insorge di fronte all'ingiustizia. Sulla sentenza si è molto diffusa l'ANIA, forse per tentare di far passare in secondo piano una decisione della Corte di Cassazione di segno diametralmente opposto.

Ma, per qualche momento, restiamo ancora sulla decisione del Tribunale di Milano. Non tanto per la scontata considerazione che nessuno obbligava l'agente ad accettare il mandato a condizioni peggiorative rispetto alle precedenti, quanto per l'affermazione che *"non può (...) mettersi in di-*

scussione la libertà della compagnia preponente di valutare autonomamente la convenienza economica circa la prosecuzione di determinati rapporti, e quindi la legittimità di disdettare polizze, il che, oltre a determinare la perdita della provvigione per l'agente, provoca ovviamente la perdita dei premi per la preponente, e quindi non è una scelta economicamente neutra per la compagnia di assicurazione, ma giustificata, evidentemente, con valutazioni commerciali che non possono essere sindacate dall'agente".

In pensiero del giudicante non può assolutamente essere condiviso, anche a prescindere dal fatto che egli non ha proprio capito quali sono le ragioni per le quali una compagnia procede alla sistematica disdetta del portafoglio: l'attesa, se non la certezza, di subire forti perdite. In questi casi la perdita dei premi non è una perdita, ma una liberazione, una eliminazione di fonti di gravi perdite. Ma se è giusto che l'impresa abbia questo insindacabile diritto, è iniquo che il prezzo del suo esercizio sia pagato dall'agente.

SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO DELL'AGENTE SUBENTRANTE AL RICALCOLO DELLA RIVALSA IN CASO DI RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO E/O DELLE ALIQUOTE PROVVISORIALI

<p>Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 16193/07 del 23 luglio 2007</p>	<p>La ratio della rivalsa gravante sull'agente subentrante va individuata nel fatto che lo stesso trae immediata utilità dall'avviamento cui accede ed al quale sono strettamente commisurate le indennità di fine rapporto riconosciute all'agente uscente. Qualora nel trasferimento del portafoglio dall'impresa preponente all'agente si realizzi una decurtazione del suo valore economico, a causa di una riduzione quantitativa dello stesso e dei tassi provvigionali, si determinerebbe nella sfera dell'agente subentrante una diminuzione dei benefici concernenti l'avviamento, tale da incidere in misura proporzionale sull'entità della rivalsa da corrispondere all'impresa stessa.</p>
<p>Tribunale di Milano, sezione II civile, sentenza n. 10553/07 del 29 settembre 2007</p>	<p>"Se nel momento in cui viene conferito l'incarico agenziale, l'agente ha ritenuto di accettare una provvigione inferiore rispetto a quella riconosciuta al suo predecessore, in base ad una libera scelta imprenditoriale, tale circostanza non fa venir meno l'obbligo in capo al subentrante di rivalere l'impresa delle somme versate all'agente cessato a titolo di corrispettivo dell'avviamento goduto". Per la Corte milanese non è inoltre in discussione il diritto della preponente e quindi la possibilità di disdettare le polizze in portafoglio. Tale circostanza, se da un lato provoca la perdita di provvigioni per l'agente, dall'altro lato determina la perdita dei premi per l'impresa e quindi si sostanzia in una scelta che dal punto di vista economico penalizza la stessa, ma sulle cui valutazioni commerciali l'agente non ha titolo per intervenire.</p>

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it